



principali interessate, e secondo l'Istituto al tempo stesso non trascurare, in una con quelle esigenze, le ragioni di opportunità (e vorremmo aggiungere di equità) che lo inducono a porsi il problema di rivalutare anche le quote di cessione legale, ci sembra di poter in proposito proporre quanto segue.

Nei confronti di tutte quelle Compagnie italiane di assicurazione sulla vita le quali, entro un anno da oggi, dichiarassero all'I.N.A.T. di voler adottare, per i loro assicurati, mediante un atto di liberalità e con le stesse modalità e misure deliberate dall'Istituto, i provvedimenti di rivalutazione delle quote italiane e dei capitali assicurati già decisi dall'I.N.A.T. nei confronti dei propri assicurati fin dal giugno 1956, l'Istituto estenderà i benefici della rivalutazione alle quote di cessione legale che siano in portafoglio e che a suo tempo gli perteneranno dalle stesse Compagnie, alla condizione peraltro che nelle liquidazioni da farsi agli interessati, secondo le modalità che saranno da concertarsi